



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

**NORME IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI
E DELLE FORMAZIONI VEGETALI IN AMBITO URBANO**

Approvata dal Consiglio regionale

nella seduta del 31 gennaio 2024

*Si assegna il numero 7
della serie delle leggi regionali
dell'anno 2024*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *(Oggetto e finalità)*

1. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi sanciti dal secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione e delle norme comunitarie e nazionali, con particolare riferimento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), alla legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), nonché nel rispetto della vigente pianificazione sovraordinata, riconosce e valorizza l'ecosistema urbano come luogo abitato dalla componente umana, vegetale e animale in stretta correlazione tra di loro e l'ambiente. In particolare, valorizza e protegge le aree verdi e le formazioni vegetali in virtù del ruolo che esse svolgono nell'implementazione dei servizi ecosistemici, come la riduzione degli inquinanti atmosferici e la riduzione del dissesto idrogeologico, così da migliorare la qualità della vita nelle città e realizzare le condizioni che garantiscono la vita delle alberature e del verde così da implementare i servizi ecosistemici, contribuire alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, aumentare la resilienza degli ecosistemi e limitare i rischi legati al dissesto idrogeologico.

2. Al fine di cui al comma 1, la Regione Calabria fornisce agli enti locali indirizzi per riqualificare, progettare, gestire, tutelare, fruire e mantenere, secondo criteri di sostenibilità ambientale, il capitale naturale nel contesto urbano.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle aree verdi e alle formazioni vegetali pubbliche in ambito urbano e sono obbligatorie e vincolanti anche in assenza delle azioni di intervento di cui all'articolo 2.

4. I Comuni, nelle azioni di intervento di cui all'articolo 2, possono anche recepire ulteriori indirizzi delle linee guida elaborate, ai sensi della l. 10/2013, dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.

Art. 2 *(Azioni di intervento)*

1. La Regione Calabria, per garantire la piena funzionalità e il corretto uso del verde urbano, al fine della effettiva valorizzazione dello stesso e per godere dei benefici erogati ai cittadini dai servizi ecosistemici nel breve, medio e lungo periodo, individua i seguenti tre strumenti tra di loro complementari e non alternativi:

- a) censimento comunale del verde urbano;
- b) regolamento comunale del verde urbano;
- c) piano comunale del verde urbano.

Art. 3 *(Censimento comunale del verde urbano)*

1. Il censimento del verde in aree urbane è il primo strumento conoscitivo, propedeutico alla corretta programmazione, pianificazione, progettazione, valorizzazione ed eventuale riqualificazione del patrimonio verde urbano, nonché fondamentale per la stima degli investimenti economici necessari compatibilmente con le risorse presenti nel bilancio dell'ente.

2. I Comuni, fermo restando la predisposizione del bilancio arboreo prevista dall'articolo 3-bis della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica), provvedono, ogni tre anni, al censimento del verde urbano nei territori di competenza.

Art. 4 (Regolamento comunale del verde urbano)

1. Il regolamento comunale del verde contiene prescrizioni specifiche e indicazioni tecniche minime, obbligatorie e vincolanti, nel rispetto degli obblighi, dei divieti e degli indirizzi fissati dalla presente legge, per le politiche di riqualificazione, progettazione, gestione, tutela, fruizione e manutenzione del verde urbano.

2. Il regolamento comunale del verde urbano, in particolare, contiene i seguenti elementi minimi:

- a) Disposizioni introduttive, contenenti:
 - 1) oggetto, principi e finalità;
 - 2) funzioni, tipologie di verde urbano e ambiti di applicazione;
 - 3) indicazioni sulle modalità di sensibilizzazione, promozione e coinvolgimento del cittadino e delle scuole riguardo la cultura del verde come patrimonio comune;
 - 4) disciplina della modalità di affidamento e sponsorizzazione;
 - 5) riferimenti alla normativa sovraordinata e inquadramento degli strumenti di pianificazione vigenti;
- b) Gestione del verde preesistente, contenente:
 - 1) norme e criteri generali per la tutela, la salvaguardia e la corretta manutenzione delle aree verdi;
 - 2) norme e criteri generali di gestione delle alberature in termini di cura, potatura, rinnovo, trapianto, tenendo conto dei divieti di cui all'articolo 6;
 - 3) norme di allestimento e conduzione di cantieri edili in aree con presenza di alberi o di altra vegetazione e definizione delle modalità d'intervento nel sottosuolo in prossimità di alberature;
 - 4) difesa fitosanitaria;
 - 5) tutela e corretta gestione degli alberi di pregio e monumentali, anche ai sensi delle norme di attuazione del Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica, nel rispetto del d.lgs. 42/2004 e delle disposizioni di cui all'articolo 7 della l. 10/2013;
- c) Progettazione del nuovo verde, contenente:
 - 1) predisposizione delle linee guida progettuali e norme per la corretta piantumazione;
 - 2) definizione dell'iter autorizzativo;
 - 3) elenco di specie autoctone, a integrazione di quelle previste dall'articolo 19, comma 2, del regolamento regionale 9 aprile 2020, n. 2, di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale);
 - 4) procedure di autorizzazione e di comunicazione degli interventi di abbattimento degli alberi e indicazioni delle misure di compensazione ambientale;
 - 5) divieti relativi all'immissione di specie alloctone nel verde pubblico di cui al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
- d) Norme speciali, contenenti:
 - 1) indicazione delle modalità di riuso del materiale vegetale di risulta dalle attività di manutenzione del verde urbano, nel rispetto nella normativa vigente in materia;
 - 2) definizione del sistema sanzionatorio per le azioni di trasgressione;
 - 3) indicazione delle modalità di intervento ed eventuale ripristino in caso di manomissione o danneggiamento di alberi ed aree verdi con relativa stima del danno;
 - 4) norme di corretto utilizzo di aree verdi;
 - 5) procedure di autorizzazione degli interventi di abbattimento degli alberi e indicazione delle misure di compensazione ambientale;
 - 6) ambiti di applicazione ed esclusione;
 - 7) definizione dei criteri generali per il censimento del verde e del piano del verde;
 - 8) norme tecniche;

9) eventuale disciplina di affidamento degli orti urbani.

3. I Comuni, tramite il Consiglio comunale, approvano, unitamente al piano comunale del verde urbano di cui all'articolo 5, il regolamento comunale del verde urbano.

4. Per le superfici comprese entro il perimetro di aree protette o sottoposte a vincoli sovraordinati, il regolamento si applica per le prescrizioni compatibili con le relative norme.

Art. 5

(Piano comunale del verde urbano)

1. Il piano strutturale comunale individua gli ambiti di tutela del verde urbano e periurbano valutando il rinvio a specifici piani delle politiche di riqualificazione, gestione e manutenzione.

2. Il piano comunale del verde urbano di cui alla presente legge, elaborato dal Comune nell'ambito della strumentazione urbanistica comunale vigente e approvato dal Consiglio comunale, costituisce il piano specifico delle politiche di riqualificazione, progettazione, gestione, tutela, fruizione e manutenzione del verde urbano, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 4.

Art. 6

(Linee operative per gli enti locali. Obblighi e divieti)

1. Nel rispetto della presente legge i Comuni sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi e divieti:

a) obblighi:

1) preservare dal danneggiamento e dall'abbattimento la vegetazione arborea cittadina di rilevanza paesaggistica, botanica, storico-culturale o monumentale prevedendo un impianto sanzionatorio a rafforzamento della stessa;

2) incrementare all'interno dei propri territori le alberature nelle strade e nelle piazze pubbliche, nei filari alberati, nei parchi e giardini pubblici;

3) censire, pianificare e progettare l'implementazione di reti ecologiche cittadine con connessioni alle aree periurbane;

4) prevedere un sistema di controllo per evitare danni alla componente verde, e in particolare arborea, cittadina e la riduzione dello spazio vitale necessario alla stessa;

b) divieti:

1) capitozzare, abbattere, eradicare, danneggiare alberi e siepi;

2) danneggiare le reti ecologiche cittadine;

3) intervenire, nei periodi di nidificazione, sulla vegetazione ospitante nidificazioni dell'avifauna migratoria o della fauna urbana;

4) autorizzare l'asfaltatura, la pavimentazione o la cementificazione delle siepi, delle aiuole e delle piazzole riservate agli alberi.

2. Eventuali interventi di cui alla lettera b) del comma 1 possono essere previsti solo in presenza di casi di documentate esigenze di carattere fitosanitario o di tutela dell'incolumità pubblica.

Art. 7

(Linee operative per il rispetto della naturalità degli alberi, delle siepi, componenti arbustive ed erbacee perenni)

1. La potatura ordinaria degli alberi collocati in contesti naturali, parchi o giardini, è limitata a interventi di correzione e messa in sicurezza.

2. Gli alberi inseriti in ambiente urbano sono oggetto di potatura, funzionale allo sviluppo e alla crescita in rapporto ai vincoli dati dalle costruzioni e infrastrutture circostanti.

3. La potatura deve essere autorizzata dall'amministrazione comunale ed eseguita nel rispetto dei seguenti criteri:

a) deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma prive di attività vegetativa o di quelle lesionate o alterate da attacchi di natura fitosanitaria e da altri danni di natura abiotica, che possono pregiudicare la salute della pianta o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie, escludendo interventi che alterano in maniera sostanziale la struttura della pianta, ne compromettono la crescita e ne pregiudicano la sopravvivenza;

b) gli interventi ordinari, effettuati per limitare l'espansione della chioma, non devono interessare, salvo i casi di rami secchi o i danni di natura fitosanitaria, rami di primo e di secondo ordine, ad esclusione delle alberature geometriche;

c) gli interventi di potatura straordinaria riguardante rami di primo e di secondo ordine devono essere effettuati sulla base di specifiche valutazioni tecniche.

4. È vietato l'abbattimento degli alberi e delle siepi senza l'autorizzazione del Comune, che può essere concessa esclusivamente nei seguenti casi:

a) documentate esigenze legate a interventi di lotta obbligatoria o di incolumità pubblica;

b) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;

d) diradamento selettivo per la riduzione della competizione e il mantenimento di un più equilibrato sviluppo strutturale e vegetativo;

e) alberi o siepi o componenti arbustive ed erbacee perenni che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;

f) alberi o siepi o componenti arbustive ed erbacee perenni completamente secchi o schiantati;

g) esecuzione di sentenze passate in giudicato;

h) mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni e impianti.

Art. 8

(Indirizzi per la piantagione compensativa)

1. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo o delle siepi o delle componenti arbustive ed erbacee perenni estirpate, per ogni albero abbattuto o per ogni siepe o componente arbustiva ed erbacea perenne estirpata, è prevista la piantagione, rispettivamente, di due o più alberi appartenenti alle stesse specie, salvo i casi di specie alloctone invasive, da eseguire, nei limiti delle disponibilità di bilancio dei Comuni, entro sei mesi dalla data dell'autorizzazione all'abbattimento.

2. Nell'autorizzazione all'abbattimento sono indicate le caratteristiche degli alberi o delle siepi o delle componenti arbustive ed erbacee perenni da mettere a dimora, le modalità e i luoghi di impianto. In particolare, per ogni nuovo albero messo a dimora, per compensazione o per altri motivi, l'aiuola di pertinenza deve essere di dimensioni congrue rispetto alle dimensioni dell'albero adulto e, comunque, non inferiore a un quadrato di 1,2 metri di lato, oppure a una circonferenza con diametro non inferiore a 1,4 metri, con una superficie, in entrambi i casi, non inferiore a 1,44 metri quadrati.

3. Le procedure di autorizzazione e i criteri per la piantagione compensativa sono disciplinati dal regolamento comunale di cui all'articolo 4.

4. Ai sensi della l. 113/1992, resta fermo l'obbligo per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di provvedere, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato, di porre a dimora un albero nel territorio comunale. Con la presente legge tale obbligo è esteso ai Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, nei limiti delle disponibilità di bilancio dei Comuni.

Art. 9

(Misure di sostegno e premialità)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla piantagione compensativa di cui all'articolo 8, i Comuni possono richiedere piante

sostitutive ad Azienda Calabria Verde, gratuitamente per i Comuni e nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Azienda.

2. Ai Comuni adempienti sono riconosciute premialità nella concessione dei finanziamenti regionali di settore, anche a valere su fondi della programmazione comunitaria e nazionale.

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO